



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE ALLE DITTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(Legge 18 marzo 1968, n.337 - art.9, comma V)

Art. 1

In occasione di fiere, sagre e feste tradizionali, le concessioni di aree per l'allestimento di parchi divertimenti e le relative autorizzazioni di agibilità sono concesse direttamente alle singole Ditte che ne abbiano fatto richiesta all'Amministrazione Comunale, senza ricorso all'esperimento d'asta.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere l'occupazione di suolo pubblico anche in periodi non coincidenti con le suindicate manifestazioni.

Art. 2

Ogni interessato deve presentare domanda in carta legale entro quattro mesi dalla data di inizio della manifestazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Nella domanda dovranno essere citate tutte le attrazioni (grandi - medie - piccole) che si intendono installare.

Art. 3

Nella domanda ogni interessato dovrà specificare:

- a) - generalità complete e numero codice fiscale;
- b) - tipo dell'attrazione o delle attrazioni che vorrebbe installare, con l'indicazione esatta delle misure d'ingombro, nonché il numero e le misure dei carriaggi e delle abitazioni;
- c) - il numero di contrassegno di cui all'art.6 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- d) - gli estremi nel Nulla-Osta ministeriale rilasciato per l'anno in corso;
- e) - gli estremi dell'autorizzazione annuale di P.S.;
- f) - esatto recapito dove desidera ricevere ogni eventuale comunicazione;
- g) - di essere proprietario delle attrazioni da installare.

Nel caso di morte o di invalidità permanente del titolare di un'attrazione, vengono riconosciuti gli stessi diritti ai familiari, di fatto conviventi e già cooperanti alla conduzione dell'attrazione stessa, e fino a quando questa rimane di loro proprietà ed è da essi gestita.

Art. 9

I requisiti di cui alla lettera b) dell'art. 7 potranno essere documentati da una dichiarazione dell'Associazione di categoria cui appartiene il richiedente.

Art. 10

Per constatare l'estetica dell'attrazione l'Amministrazione Comunale può richiedere agli interessati l'invio di una fotografia recente a colori dell'attrazione.

Art. 11

Le decisioni definitive saranno comunicate agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 45 giorni prima della manifestazione.

Ciascun concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale entro e non oltre il termine che gli verrà indicato nello atto di concessione una somma, a titolo di cauzione, nella misura che verrà stabilita di volta in volta dalla Commissione.

Inoltre, prima di occupare l'area assegnata, il concessionario dovrà assolvere al pagamento della tassa di plateatico, esibendo a richiesta degli Agenti Municipali, la relativa ricevuta.

La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di concessione, previo nulla-osta della Ripartizione Polizia Municipale.

Art. 12

In caso di mancata partecipazione al parco, per motivi non riconosciuti validi dalla Commissione ed in caso di esclusione o di allontanamento dal parco per colpa del Concessionario la somma cauzionale non viene restituita.

Art. 13

In caso di rinuncia o di defezione da parte dei concessionari, la Commissione Comunale può assegnare l'area rimasta libera a quelle Ditte che si assicurino facile reperimento e comunque immediata disponibilità, dando la precedenza in base

ai requisiti previsti dall'articolo 7, a Ditte che gestiscono attrazioni dello stesso tipo di quelle per le quali era stata rilasciata la concessione.

L'inserimento nel parco in tale circostanza non costituisce anzianità di frequenza.

Art. 14

Il Concessionario deve installare solamente l'attrazione o le attrazioni per le quali è stato concesso il plateatico.

Art. 15

Il Concessionario è tenuto a gestire direttamente l'attrazione di cui all'articolo precedente.

E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di infrazione sarà revocata la concessione e tanto il cedente come il concessionario saranno esclusi anche per il futuro.

Art. 16

Solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato, disgrazia familiare, rottura dell'attrazione con impossibilità di ripararla in tempo utile...) potrà essere accordata la sostituzione dell'attrazione, secondo i seguenti criteri:

- con attrazioni diverse di proprietà del concessionario e gestite dallo stesso, purchè non ne derivi un aumento di ingombro e purchè non siano dello stesso tipo di alcuna di quelle già autorizzate;
- con altra attrazione similare di proprietà di terzi e gestita dal proprietario.

Art. 17

La causa di forza maggiore, per quanto previsto dall'articolo precedente, ritenuta valida dalla Commissione, deve essere convalidata, a richiesta, da opportuna documentazione.

Art. 18

Le sostituzioni di cui all'art. 16, nel mentre non interrompono l'anzianità di frequenza per l'attrazione "primaria" non creano alcun diritto per le attrazioni autorizzate di sostituzione.

Art. 19

E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla Commissione che dovrà decidere se mantenere o meno l'attrazione nell'area concessa, senza danneggiare i vicini.

Una eventuale decisione negativa comporta, da parte del concessionario, la perdita dell'anzianità di frequenza.

Art. 20

Indipendentemente dalla durata del parco, la Commissione potrà stabilire, per ogni singola Ditta, le date a partire dalle quali ogni concessionario:

- dovrà obbligatoriamente aver provveduto all'installazione dell'attrazione con la quale è stato ammesso al parco, pena l'esclusione dal parco;
- sarà autorizzato a smontare l'attrazione;

L'inadempienza degli obblighi suindicati comporta la perdita dell'anzianità di frequenza.

Art. 21

Il titolare dell'attrazione alla quale è stata accordata la concessione, dovrà essere sempre presente nel parco. Se comunque per giustificati motivi, ritenuti validi dalla Commissione, non potesse essere presente nel parco, conserva ugualmente l'anzianità di frequenza.

Art. 22

L'Amministrazione Comunale potrà chiedere che i componenti del parco nominino, nel loro seno, una commissione con la quale concordare tutte le incombenze relative alla formazione del parco e l'attuazione di manifestazioni ad esso complementari.

Art. 23

Le attrazioni e gli spettacoli non dovranno essere, in alcun modo, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, nè dovranno arrecare molestia con rumori, scuotimenti, spari o in qualsiasi altro modo offensivo e molesto.

L'Amministrazione Comunale concedente resta, comunque, sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente alla attività svolta dai Concessionari.

Art. 24

L'uso di amplificatori potrà essere consentito a moderato volume limitatamente all'orario stabilito dall'Autorità Comunale.

Art. 25

Lo svolgimento delle attività attrazionistiche sulle aree private è subordinato al preventivo nulla-osta del Comune.

Art. 26

Per incombenze di carattere straordinario (artt. 12, 13, 17, 19 o 21) la Commissione Comunale può delegare uno o più suoi membri i quali comunque dovranno riferire alla Commissione medesima, nella prima riunione, delle iniziative prese.

Art. 27

Per le occupazioni delle aree di cui al presente regolamento sono dovute le relative tariffe ridotte al 20%.
Il plateatico sarà dovuto anche per l'area occupata dai mezzi ausiliari dell'attrazione (rimorchi-abitazioni-autocarri....) qualora per le loro caratteristiche peculiari dovranno rimanere nell'area destinata a parco.

Art. 28

Non possono essere autorizzati contemporaneamente più parchi divertimenti nel territorio comunale.
Tra due rappresentazioni di circhi equestri dovrà decorrere un periodo non inferiore a 30 giorni (salvo deroghe vagliate di volta in volta dall'Amministrazione).

Art. 29

Il Concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o al pubblico demanio in dipendenza dell'occupazione dell'area.
Alla fine dell'attività nel parco, dovrà essere lasciata l'area occupata e le sue immediate adiacenze libera da qualsiasi immondizia.

Art. 30

Le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma di legge e nei casi più gravi con la revoca immediata della concessione e con la perdita del diritto di anzianità di partecipazione al parco.